

# LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DELL'AVVOCATO A MEZZO P.E.C.

Avv. Salvatore Irrera

# L. 53/1994 modificata dal D.L. 179/2012 e dalla L. 228/2012.

L'utilizzo della posta elettronica certificata come mezzo per l'esecuzione delle notifiche è possibile e valido ad ogni effetto a far data dal **24.05.2013**. Infatti, la disciplina di attuazione delle varie norme che, in astratto, avevano previsto tale possibilità (da ultimo il D.L. 18.10.2012 n.179) è ora contenuta nel Decreto 03.04.2013 n. 48 recante il *“Regolamento recante modifiche al D.M. n. 44/2011, concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione”*. Tale decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (serie generale n.107) il 09.05.2013, per cui le nuove norme sulla facoltà per gli avvocati di procedere alle notificazioni in proprio a mezzo PEC sono efficaci dal 24.05.2013.

# Requisiti per la notifica a mezzo P.E.C.

L'Avvocato può notificare a mezzo P.E.C. purché:

- a) sia in possesso di un **indirizzo di Posta Elettronica Certificata risultante dal RegInde** (l'indirizzo comunicato al proprio Ordine)
- b) sia in possesso di **procura rilasciata dal cliente** a norma dell'articolo 83 C.P.C. (**da allegare**);
- c) sia in possesso di un **dispositivo di firma digitale (token)**.
- d) il **destinatario** sia a sua volta **titolare di un indirizzo di P.E.C. risultante pubblici elenchi** quali lo stesso RegInde, oppure dal Registro delle Imprese ([registroimprese.it](http://registroimprese.it)), INI-PEC, istituito con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 marzo 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9/04/2013) che contiene l'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti INI-PEC (<https://www.inipec.gov.it/>) consultabile a far data dal 19 giugno 2013).

Quanto alle Pubbliche Amministrazioni, l'unico pubblico elenco è "Registro PP.AA.", accessibile solo in modalità autenticata attraverso il Portale Servizi Telematici (**problema IPA**).

# Il «dilemma» I.P.A

L'IPA ([indicepa.gov.it](http://indicepa.gov.it)) non è più utilizzabile quale pubblico elenco per le notifiche ex art. 3 bis L. 53/94 a far data dal 19.08.2014.. Tale database è stato un pubblico elenco sino al 18 agosto 2014. All'art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, vigente in detto periodo, vi erano quindi menzionati due elenchi: al comma 6, il registro delle imprese; al comma 8, l'IndicePA (o IPA, altrimenti detto). Dal 19 agosto 2014 l'art. 16 ter d.l. 179/12 (modificato dalla legge 114/14 di conversione, con modificazioni, del d.l. 90/2014) richiama non più l'intero art. 16 del D.l. 185/2008 ma solo il comma 6 lasciando fuori dal novero degli elenchi pubblici, per RAGIONI MISTERIOSE (?), l' IPA.

**Come deve considerarsi la notifica eseguita presso un indirizzo PEC di una PA non inserito in un elenco pubblico?**

**Nulla** ex art. 11 l. 53/1994, ma sanabile dal raggiungimento dello scopo.

**Come deve comportarsi l'avvocato nel caso in cui, pur avendo estratto da un elenco pubblico l'indirizzo PEC di una PA, non sia riuscito a perfezionare la notifica per cause imputabili alla stessa PA?**

**Deve eseguire la notifica secondo i metodi tradizionali.**

# Il «dilemma» I.P.A

L'art. 16, comma 8, del d.l. 185/2008, prevede **in capo alle PA l'obbligo di istituire una casella PEC o analogo indirizzo di posta elettronica dandone comunicazione** al Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), oggi AGID, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica.

L'art. 16 co. 6 d.l. 179/2012 stabilisce che *“Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.”*

**Applicazione inesistente di tale norma.....**

# E chi mi autorizza?

**NON È PIÙ NECESSARIA L'AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DI APPARTENENZA EX ART. 7 DELLA LEGGE 53/1994.**

Il Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, modificando l'art. 1 della Legge n. 53/1994, **elimina il pre-requisito dell'autorizzazione del COA di appartenenza** per poter effettuare notifiche in proprio a mezzo PEC.

L'autorizzazione resta obbligatoria per le notifiche in proprio a mezzo posta con l'utilizzo del Registro Cronologico di Studio.

# E devo tenere un registro?

Per la notifica a mezzo PEC **non è prevista l'annotazione nel registro cronologico** per cui non dovremo attribuire alcun numero progressivo alla relata né registrarla sul Registro delle notifiche, a differenza di quanto accade per le notifiche in proprio a mezzo posta.

# Quali tipi di files posso notificare??

- a) **documenti informatici** (art. 21 D.Lgs. 7.3.2005 n.82 - Codice Amministrazione Digitale), vale a dire quei documenti creati direttamente dall'avvocato in forma elettronica con un normale programma di videoscrittura. Tali documenti, previo salvataggio in formato pdf editabile, devono essere firmati digitalmente con la "chiavetta" o con la "smart card" e con l'ausilio di uno dei software.
- b) **copie informatiche (scansioni)** di atti originariamente formati su supporto analogico ai sensi dell'art. 22 CAD: sono riproduzioni informatiche di atti originali in forma cartacea, ottenute tramite la scansione del documento stesso. Quando si procede alla notifica di copie informatiche di atti "tradizionali", nella relata di notifica deve essere inserita l'**attestazione di conformità** della copia telematica all'atto cartaceo da cui essa è tratta.
- c) **uplicati informatici** ex art. 23 bis, co. 1, CAD, quindi originali informatici che nel PCT troviamo sotto forma di file firmati digitalmente e che possiamo salvare sul nostro pc («**originalissimi**»).
- d) **copie informatiche di documento informatico** ex art. 23 bis, co. 2, CAD, che possiamo ottenere, ad esempio, quando salviamo sul nostro pc un file sottoscritto digitalmente eliminando i riferimenti alla firma digitale.

# E la «coccardina»?

I **DUPLICATI INFORMATICI** sono files con estensione .pdf (se sottoscritti in formato PADES) o .p7m (se sottoscritti in formato CADES) e sono **UTILI PER LE NOTIFICHE A MEZZO PEC** in quanto si notificano senza necessità dell'attestazione di conformità. Sono però file che, quando visualizzati sul computer o stampati, **NON PRESENTANO ALCUNA “COCCARDINA”** proprio perché originali informatici. Nella relata di notifica andrà specificato il numero di ruolo del relativo provvedimento che non compare.

Le **COPIE INFORMATICHE** sono file con estensione PDF e sono **UTILI PER LE NOTIFICHE ORDINARIE**. **Presentano, infatti, a lato la “coccardina”** che riporta in formato grafico la firma del Giudice o dell'avvocato e in alto a destra tutti i numeri del provvedimento (R.G., numero dell'atto, repertorio, dati della registrazione). Ciò non toglie che voi possiate autenticare anche i duplicati (quindi stampe senza “coccardina”). L'assenza di “coccardina”, quindi, non equivale a mancata sottoscrizione dell'atto.

# Atti da inserire nel messaggio di P.E.C.

- Atto da notificare (Nativo, Cartaceo o duplicato)
  - Procura (solo per gli atti introduttivi)
  - Relata con attestazione di conformità

**TUTTO VA FIRMATO DIGITALMENTE TRANNE I DUPLICATI INFORMATICI CHE VENGONO SCARICATI GIÀ FIRMATI DAL SISTEMA.**

# Come si predisponde la procura alle liti?

La procura va **notificata unitamente all'atto notificato** allorchè si tratti del **primo atto notificato** relativo ad un dato giudizio e/o affare stragiudiziale e può pertanto essere redatta in due modalità.

**a) documento informatico sottoscritto con firma digitale dal cliente controfirmata digitalmente dall'avvocato (IPOTESI MOLTO RESIDUALE):** se il cliente dell'avvocato è infatti munito di un sistema di firma digitale e sottoscrive la procura con tale mezzo, per l' art. 21 del CAD la firma digitale oltre a dare forza probatoria al documento informatico, ex art. 2072 c.c., salvo prova contraria, riconduce l'utilizzo del dispositivo di firma al suo titolare. La firma digitale apposta a un documento elettronico equivale infatti alla propria firma analogica apposta su un foglio di carta.

**b) copia informatica tratta dalla procura rilasciata su supporto cartaceo, sottoscritta dal cliente e autenticata di pugno dall'avvocato (SCANSIONE):** analogamente a quanto detto per le copie informatiche di atti originariamente formati su supporto analogico, sarà anche in tal caso indispensabile la **firma digitale dell'avvocato**. Poiché nel processo telematico la procura è necessariamente un atto "separato" dall'atto cui accede, è preferibile che la stessa non sia generica e che contenga richiami univoci al tipo di atto e alle parti.

**PROCURA ALLE LITI**  
**Rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma III C.P.C.**

Io sottoscritto **Bongiorno Angelo**, C.F. **BNGNGA54A08F158Y** delego a rappresentarmi e difendermi nella procedura avente oggetto **ricorso per decreto ingiuntivo** da instaurarsi contro **Rossi S.p.A.** e nelle fasi conseguenti e successive ivi compresi l'appello, l'opposizione, il reclamo, il precetto e l'esecuzione, l'**Avv. Salvatore Irrera**, costituendolo procuratore speciale e lui conferendo ogni e più ampia facoltà di legge compresa quella di conciliare, transigere, riscuotere e quietanzare, chiamare terzi in causa, proporre domande riconvenzionali, fare ed accettare rinunce agli atti del giudizio ed all'azione, rispondere al libero interrogatorio ex art. 183 c.p.c., deferire o riferire giuramento decisorio ex art. 233 c.p.c., nominare sostituti, aderire o meno all'invito del Giudice in caso di ordinanza che solleciti il ricorso al procedimento di mediazione (art. 5 D.Lgs 28/2010). **Dichiaro di eleggere domicilio presso il suo studio sito in Messina, Via Trieste, 1.** Ricevuta informazione sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, consento la loro utilizzazione e il loro trattamento nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato nonché per le finalità previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. n. 56/2004) dichiarando di aver preso visione dell'informativa affissa nello Studio legale del nominato difensore sin dal momento del mio primo accesso e di aver ricevuto copia della stessa.

Dichiaro altresì di aver ricevuto informazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 28/2010, della possibilità di avvalermi del procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione delle controversie civili e commerciali disciplinato dal predetto decreto legislativo, delle agevolazioni fiscali ivi previste dagli artt. 17 e 20 e, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 162/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

Messina, \_\_\_\_\_

**Bongiorno Angelo**

---

È autentica la firma  
**Avv. Salvatore Irrera**

# E la relata di notifica?

La relata va redatta anch'essa come documento pdf “nativo” ed è costituita da un documento informatico separato rispetto agli atti da notificare e, quindi, da formare a mente dell'art. 21 CAD con le modalità già descritte. Va inoltre sempre **sottoscritta con firma digitale**.

**Non è più (ovviamente) atto dell'Ufficiale Giudiziario ma è atto dell'Avvocato** notificante che in tale veste assume la vera e propria qualità di **Pubblico Ufficiale**, per quanto attiene le attestazioni di conformità.

# Contenuto obbligatorio della relata di notifica

**Comma 4:** “Il messaggio deve indicare nell’oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».”

**Comma 5:** L’avvocato redige la relazione di notificazione su **documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale** ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione **deve contenere:**  
**il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante;**  
(abrogato dal D.L. 90/2014). Il nome del file con relativa estensione.  
**il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;**  
**il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;**  
**l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’atto viene notificato;**  
**l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;**  
**l’attestazione di conformità di cui al comma 2”.**

**Comma 6:** “Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato **l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l’anno di ruolo”.**

**RELAZIONE DI NOTIFICA  
ai sensi dell'art. 3bis L. 53-1994**

Io sottoscritto **Avv. Salvatore Irrera** (C.F. RRRSVT78A08F158Y), in ragione della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 e successive modifiche, difensore di **Bongiorno Angelo**, C.F. **BNGNGA54A08F158Y**, in virtù di procura alle liti ex art. 83 c.p.c.,

**HO NOTIFICATO**

unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente, **atto di citazione (bongiorno-rossi citazione.pdf.p7m)** nonché **procura alle liti (bongiorno-procura.pdf.p7m)** a:

**Rossi S.p.A.**, in persona del rappresentante pro tempore, con sede in Bologna, Via Maroncini, 45, all'indirizzo P.E.C. **rossi@pec.rossi.it** estratto dal Registro INI-PEC (<https://www.inipec.gov.it>) in allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato dall'indirizzo mittente **avvocato@pec.studiolegaleirrerai.it** iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).

**DICHIARO**

che la presente notifica viene eseguita in relazione ad instaurando giudizio presso il Giudice di Pace di Messina

**ATTESTO**

ai sensi dell'art. 3-bis L 53-1994 e dell'art. 22 comma 2 DLT 82-2005, che l'allegato:

**procura alle liti**

**File:** bongiorno-rossi citazione.pdf.p7m

**Riferimento temporale UTC:** Ven, 04 Dic 2015 18:34:36

**Impronta HA256:** 781e8e7afda8e45cbc465c960c03b89a1a158de33fd5cff3a66194913908bcc6

è copia conforme all'originale dal quale è stato estratto.

**Non più  
necessario HASH**



Firmato digitalmente da

**Avv. Salvatore Irrera**

**RELAZIONE DI NOTIFICA  
ai sensi dell'art. 3bis L. 53-1994**

Io sottoscritto **Avv. Salvatore Irrera** (C.F. RRRSVT78A08F158Y), in ragione della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 e successive modifiche, difensore di **Bongiorno Angelo**, C.F. **BNGNGA54A08F158Y**, in virtù di procura alle liti ex art. 83 c.p.c.,

**HO NOTIFICATO**

unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente, **ricorso per decreto ingiuntivo (bongiorno-rossi d.i..pdf.p7m)\***, **procura alle liti (bongiorno-procura.pdf.p7m)\*** nonché **decreto ingiuntivo (attoacq.pdf)\*** a:

**Rossi S.p.A.**, in persona del rappresentante pro tempore, con sede in Bologna, Via Maroncini, 45, all'indirizzo P.E.C. **rossi@pec.rossi.it** estratto dal Registro INI-PEC (<https://www.inipec.gov.it>)

in allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato dall'indirizzo mittente **avvocato@pec.studiolegaleirrerera.it** iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).

**DICHIARO**

che la presente notifica viene eseguita in relazione al ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Messina e rubricato al n. 12345678/2016.

\* Trattasi di duplicati informatici ex art. 23 bis, co. 1, CAD

Firmato digitalmente da

**Avv. Salvatore Irrera**

# Quando si perfeziona la notifica?

Il comma 3 dell'art. 3 bis L. 53/94, ribadisce anche per le notificazioni via p.e.c. il principio della c.d. **“doppia decorrenza”**:

*«La notifica si perfeziona, per il **SOGGETTO NOTIFICANTE**, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il **DESTINATARIO**, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68».*

I messaggi di accettazione e di avvenuta consegna sono quindi la prova del perfezionamento della notifica e riportano tutte le indicazioni relative al momento esatto in cui la notifica si è perfezionata.

# Alle notifiche via PEC si applicano i limiti ex art. 147 c.p.c.?

Il DL 179/2012 è stato modificato dall'art. 45 bis L. 11 agosto 2014 n. 114 (conversione in Legge del DL 90/2014), con l'introduzione dell'art. 16 septies. Tale norma prevede che «La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. **Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo».**

# E come provo al Giudice la notifica?

## OVE POSSIBILE IL DEPOSITO TELEMATICO

**Produrre i messaggi di PEC** di accettazione e di avvenuta consegna salvati nel formato **.eml**. Non vanno salvati in formato **.txt**, o in altro formato, altrimenti non è possibile provare l'avvenuta notifica i cui riferimenti sono inseriti nelle proprietà del file. I suddetti file andranno depositati mediante Busta Telematica nel fascicolo telematico di appartenenza, con **nota di deposito** attestante l'avvenuto deposito dei messaggi di p.e.c. attestanti l'avvenuta notifica.

## OVE IMPOSSIBILE IL DEPOSITO TELEMATICO

### Stampare

- 1) messaggio di PEC di invio della notifica
- 2) tutti gli atti allegati
- 3) ricevuta di accettazione
- 4) ricevuta di avvenuta consegna
- 5) attestazione di conformità all'originale telematico da cui è stata estratta l'intera stampa indicandone il numero di pagine e siglandole

**Produrre** tutto in giudizio in forma cartacea.

The image features a series of concentric circles in shades of red and black, creating a tunnel-like effect. The text "That's all Folks!" is written in a white, cursive font across the center of the circles.

*That's all Folks!*